

Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero

(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale¹,
decreta:

Art. 1 Convenzione sulla collaborazione

¹ La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

² La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:

- a. promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
- b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

³ La convenzione sulla collaborazione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

⁴ La competenza di concludere la convenzione sulla collaborazione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova